

STATUTO CONSORZIO FORESTALE DI VILLARFOCCHIARDO
Denominazione, sede, durata, oggetto

Art. 1 - Tra i proprietari dei terreni siti nel comune di Villarfocchiardo e comuni limitrofi, è costituito, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio senza fine di lucro e con attività esterna, denominato
“ CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO”.

Art. 2 - La sede del Consorzio è in Villar Focchiardo, via Conte Carroccio, 30.
Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite ovunque filiali, rappresentanze ed agenzie.

Art. 3 - La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno e fino a formale deliberazione dell'assemblea, salvo diverso volere della stessa che potrà pure decretarne lo scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 2611 del Codice Civile, non prima però dell'estinzione delle obbligazioni assunte a favore dei consorziati e eventualmente dei terzi, tra cui segnatamente l'impegno assunto nell'ambito della Misura I, Azione 5 del Reg. CE 1257/99 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006” della Regione Piemonte. Il Consorzio riconosce che, in caso di scioglimento anticipato, è tenuto alla restituzione dei contributi percepiti, maggiorati di interessi

Art. 4 - Il Consorzio riconosce l'irrinunciabile importanza che il bosco e le foreste assumono quale elemento di primaria importanza per la conservazione e protezione dell'ambiente naturale, per la salvaguardia del territorio e dell'assetto idrogeologico, per la valorizzazione e salvaguardia degli aspetti paesaggistici ed il loro ruolo per lo sviluppo economico, culturale e sociale.

Il Consorzio ed i propri associati danno atto degli impegni assunti e dei vincoli ed obblighi dettati dal Reg. CE 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2000 - 2006, dalle norme di attuazione e dalle prescrizioni contenute nel provvedimento con cui è stato assentito il finanziamento, e accettano il controllo sul mantenimento di tali impegni e sull'osservanza dell'oggetto sociale da parte degli organi di controllo.

Pertanto il consorzio:

- a) mira al conseguimento di valide prestazioni economiche dei propri associati, anche favorendo e promuovendo la conoscenza e l'introduzione di innovazioni tecnologiche, ed attraverso appropriate azioni di promozione e di marketing;
- b) si propone l'accrescimento ed il miglioramento professionale ed imprenditoriale dei propri associati, valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promuovendo e realizzando attività di aggiornamento e formazione;
- c) attua una politica sociale di assistenza tecnico-specialistica, assicurando ai propri associati il supporto decisionale, professionale e tecnico che si rende necessario per il conseguimento degli obiettivi sociali;
- d) nell'insieme dei propri soci, adotta gli strumenti di pianificazione forestale che la Regione Piemonte ha individuato o potrà individuare, e gestiscono le superfici forestali secondo i principi della selvicoltura prossima alla natura (naturalistica), nell'ottica della Gestione Forestale Sostenibile.
- e) mira in ogni caso al mantenimento ed allo sviluppo delle funzioni delle aree boscate, al mantenimento della salute, della vitalità e della biodiversità dell'ecosistema forestale, al miglioramento delle risorse forestali e della loro qualità, del loro valore economico, ecologico, culturale e sociale, nonché al mantenimento, miglioramento e sviluppo delle aree pascolive ed agricole comprese nel territorio dei consorziati

Il Consorzio, in conformità agli indirizzi ed impegni di cui sopra, sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) La conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) L'assistenza tecnico-gestionale ai propri soci, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- c) La coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco e di piante officinali;
- d) Lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- e) La gestione dell'irrigazione sul territorio consortile, in ciò configurandosi come Consorzio di cui alla Legge Regionale 21/99;
- f) La tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali, nonché la gestione della viabilità minore e di servizio;
- g) La fornitura di servizi ambientali a favore di soggetti nell'ambito del territorio su cui insistono i terreni dei consorziati;
- h) La gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- i) La formazione professionale e l'aggiornamento tecnico in favore dei propri soci e di addetti forestali;
- j) La ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- k) La gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
- l) Il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati, e quindi potrà altresì:
 - acquistare terreni e fabbricati di ogni classe e categoria;
 - acquistare, noleggiare, acquisire nella disponibilità a vario titolo macchine operatrici ed attrezzature o mezzi d'opera;
 - accendere mutui e ricorrere a forme di credito a breve e medio termine;
 - fruire di agevolazioni e percepire contributi finalizzati;
 - stipulare contratti per la fornitura di servizi e prestazioni a favore di privati ed enti pubblici, nel contesto del raggiungimento delle predette finalità;

Per le superficie conferite, il consorzio gestisce, in accordo e su richiesta dei singoli proprietari, i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle singole proprietà ed in armonia con gli scopi consortili, con la redazione degli opportuni rendiconti.

Soci, ammissione, recesso ed esclusione

Articolo 5

Le quote di partecipazione dei componenti del consorzio sono quelle risultanti dal libro soci.

Possono far parte del consorzio i soggetti, persone fisiche, società od enti, proprietari di terreni agricoli e forestali situati nel comune di Villar Focchiardo e nei comuni limitrofi, nonché tutti coloro che siano in grado di apportare vantaggi o benefici alle superfici agricole e forestali di proprietà di privati o di Comuni.

- La richiesta di ammissione dei nuovi partecipanti dovrà essere presentata al Consorzio, con domanda scritta, e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo: L'accoglimento comporterà da parte del consorziato accettazione di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

L'ammissione dei nuovi consorziati darà luogo a corrispondenti variazioni nel numero delle quote dei partecipanti e nella consistenza del fondo consortile.

I soci devono agire in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e sono tenuti al pagamento delle quote associative, dei contributi e delle altre somme che saranno eventualmente previste e deliberate dai competenti organi del Consorzio.

La qualifica di socio si intende acquisita a tempo indeterminato e comunque fino a quando non intervengano cause di recesso, esclusione, sospensione, decadenza.

E' espressamente esclusa l'esistenza di soci temporanei.

Tutti i soci hanno uguali diritti verso il Consorzio e possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

Tutti i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina e la regolamentazione degli organi direttivi del Consorzio.

I soci possono servirsi dei locali, delle attrezzature e dei servizi messi a loro disposizione dal Consorzio.

I soci possono essere rappresentati pro-tempore dal proprio rappresentante legale o da persona da esso designata, purché idonea alle funzioni preposte.

Art. 6 - Il socio cessa di appartenere al consorzio:

a) per recesso in ogni caso per giusti motivi, mediante comunicazione scritta da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dalla chiusura dell'esercizio in corso ove pervenga almeno tre mesi dal suo termine e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, pervenendo la comunicazione in epoca successiva il recesso avrà effetto alla chiusura dell'esercizio successivo. Il socio recedente deve soddisfare ed onorare completamente gli obblighi assunti e definire i rapporti giuridici instaurati, come consorziato, con il consorzio stesso, con gli altri soci e con i terzi;

b) per esclusione a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo qualora il socio:

1) non adempia agli obblighi del presente statuto;

- 2) ponga in essere comportamenti, atti, circostanze che compromettono, pregiudicano e danneggiano gli interessi o l'immagine del Consorzio;
- 3) non osservi le deliberazioni degli organi sociali;
- 4) venga meno agli impegni assunti nei confronti del consorzio.

Il socio escluso dovrà rifondere le spese conseguenti ad impegni già deliberati. Al socio escluso non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

c) per decadenza nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- mancata partecipazione, diretta o per delega, a tre assemblee ordinarie consecutive;
- impossibilità a concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali;
- dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, procedure di concordato o amministrazione controllata, cessazione delle attività, ove non riconducibili a causa esclusione.

Art. 7 - Ogni socio è tenuto a partecipare agli sforzi destinati ad assicurare la piena riuscita degli scopi sociali e dei programmi deliberati dall'Assemblea e a contribuire alle spese deliberate.

In particolare il socio dovrà osservare le norme del presente Statuto e dei regolamenti adottati degli atti e delle deliberazioni degli organi del Consorzio. Il socio dovrà adempiere agli impegni assunti dal Consorzio nell'interesse comune.

Art. 8 - Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con il Consorzio s'intende eletto, a tutti gli effetti, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Fondo consortile, patrimonio e finanziamento dell'attività

Art. 9 - Il fondo consortile è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote sociali dell'uguale valore nominale di euro 30,00 (trenta/00).

Ogni socio è tenuto al pagamento di almeno una quota.

Il numero minimo di quote che ogni nuovo socio dovrà sottoscrivere sarà stabilito in maniera proporzionale alle sue dimensioni economiche od alla superficie del terreno posseduto, in base ad apposito regolamento. Il numero delle quote sottoscrivibili è illimitato.

Le quote sociali non possono essere cedute.

In caso di decesso gli eredi designeranno uno di essi a subentrare nel consorzio, con la possibilità per gli altri eredi interessati di entrare a far parte del consorzio quali nuovi soci.

Art. 10 - Il patrimonio del consorzio è costituito:

- a) dal fondo consortile, **costituito ai sensi dell'articolo 2614 del Codice Civile**;
- b) dalle riserve ordinarie e straordinarie costituite dall'Assemblea dei soci;
- c) da ogni altro fondo e accantonamento, costituiti a copertura di particolari rischi, in previsione di oneri futuri e per scopi di assistenza, di previdenza e mutualistici.
- d) da contributi versati a fondo perduto appositamente destinati a tal fine.

Art. 11 - L'attività del consorzio è finanziata mediante:

- a) le quote di partecipazione annuale dei soci;

- b) eventuali contributi pubblici e privati;
- c) i contributi concessi da altri enti;
- d) lasciti e donazioni ed altri proventi utili allo scopo sociale;
- e) entrate derivanti da effettuazione diretta di attività economica;
- f) finanziamenti di soci e di terzi.

Gli organi consortili, l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei revisori

Art. 12 - Gli organi del consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vice - Presidente
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti od il Revisore Unico, se istituiti.

Art. 13 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci e tutti essi hanno diritto di voto.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 - L'assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo, il collegio dei Revisori dei conti e stabilisce i loro compensi, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il raggiungimento degli scopi, discute e approva il bilancio ed il rendiconto di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla Legge o dal presente statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del bilancio.

L'assemblea potrà altresì essere convocata quando ne facciano richiesta il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Revisore unico ovvero tanti consorziati che rappresentino almeno un quarto dei soci.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi o consegnarsi ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione potrà essere fissata solo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito per la redazione del verbale da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione o, quando lo ritenga opportuno da un Notaio.

Il Presidente accerta la validità della costituzione dell'Assemblea e lo fa constatare a verbale.

Art. 16 - Ogni socio può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun socio può avere più di tre deleghe. Ogni socio ha diritto ad un numero di voti rapportato alle proprie ragioni di proprietà fondiaria, secondo queste proporzioni:

superficie posseduta da zero fino a cinque ettari diritto ad un voto;

superficie da 5,01 fino a dieci ettari diritto a due voti;

superficie oltre i dieci ettari diritto a tre voti.

In caso di comproprietà, l'intera proprietà sarà rappresentata da uno dei comproprietari, che agirà in nome e per conto dell'intera proprietà.

Art. 17 - Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia rappresentata la metà più uno delle quote del fondo consortile.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero delle quote rappresentate.

L'Assemblea, se convocata per deliberare in ordine alle modifiche dello statuto, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano rappresentate almeno due terzi delle quote consortili e, in seconda convocazione, la metà delle stesse.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, anche in deroga al combinato disposto di cui agli articoli 2606 et 2607 del Codice Civile.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei soci per visione.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove consiglieri, scelti tra i soci, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Per l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri si procederà con le schede di votazione, e risulteranno eletti, per ciascuna carica, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti espressi in quote di fondo consortile. Su ogni scheda si potrà esprimere un massimo di preferenze pari al numero di consiglieri deliberato dall'Assemblea.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati più anziani di età.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, un componente del consiglio direttivo, il consiglio procederà a **cooptare** un consigliere in base alla graduatoria di coloro che sono risultati esclusi all'ultima votazione. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.

Nell'eventualità che venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

Art. 20 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni e si riunisce almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri. La convocazione, contenente l'ordine del giorno il luogo la data e l'ora, potrà avvenire a mezzo servizio postale, per fax e per via telematica.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con le modalità di cui sopra con un preavviso di 24 ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri organi del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) intraprende le iniziative necessarie e utili al raggiungimento dell'oggetto previsto dallo statuto;
- 2) provvede alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- 3) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni con i quali si determina la struttura organizzativa ed operativa del Consorzio.
- 4) predispose i bilanci con le relazioni ed i documenti accompagnatori da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 5) delibera sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei soci;
- 6) cura la gestione del Consorzio;
- 7) stabilisce la costituzione di uffici periferici;
- 8) nomina il Direttore, stabilisce il compenso e la durata dell'incarico, e ne fissa i compiti e le modalità di partecipazione al Consiglio Direttivo;
- 9) delibera sulle assunzioni del personale e sulla loro carriera stabilendone l'inquadramento in regime di diritto privato nel rispetto dei regolamenti interni;
- 10) può costituire comitati tecnici a cui partecipano soci o esperti esterni come organi consultivi per la definizione dei programmi e progetti promozionali.

Art. 22 - L'Assemblea può costituire tra i membri del Consiglio Direttivo un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere.

Il Comitato Esecutivo è convocato verbalmente dal Presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Al Comitato Esecutivo è affidata l'ordinaria amministrazione.

Art. 23 - Delle deliberazioni dei comitati deve essere redatto verbale in apposito registro.

Art. 24 - Il Presidente ha la rappresentanza e la firma del Consorzio a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio. E' perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri a un membro del consiglio.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 25 - Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni ed i loro membri sono rieleggibili.

Art. 26 - Al Collegio dei Revisori dei Conti sono attribuite le competenze di cui all'art. 2403 del Codice Civile.

Alle riunioni, alle deliberazioni ed alla attività del Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 et 2405 del Codice Civile.

Bilancio, utili e perdite

Art. 27 - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre.

Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predispone, in osservanza agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, la situazione patrimoniale.

Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti tra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti o per il ripianamento di perdite.

Le perdite potranno inoltre anche essere ripianate dai soci con il contributo annuale per l'anno successivo a quello in cui il bilancio è stato approvato.

Il contributo annuale non può superare il doppio della quota di partecipazione al fondo consortile.

Scioglimento e liquidazione

Art. 28 - Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'articolo 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Clausola compromissoria e finale

Art. 29 - Tutte le controversie fra Soci e il Consorzio, fra i Soci e gli amministratori, nonché fra questi ultimi e i liquidatori, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri come sopra nominati, e in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Susa.

Il Collegio Arbitrale fungerà da amichevole compositore e deciderà senza formalità anche per spese.

Art. 30 - Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge in materia.